

Newsletter n. 4 del 31 Gennaio 2022

1. D.L. n. 4/2022 - IL DECRETO-LEGGE SOSTEGNI TER SULLA GAZZETTA UFFICIALE

Approvato dal Consiglio dei Ministri n. 57 del 21 gennaio 2022, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022, il **DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4**, recante "**Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico**".

Il provvedimento (c.d. "**Decreto Sostegni ter**"), si compone di **33 articoli** ed è suddiviso in **5 Titoli**:

- **Titolo I** - Sostegno alle imprese e all'economia in relazione all'emergenza Covid-19 (artt. 1 - 10);
- **Titolo II** - Regioni ed enti territoriali (artt. 11 - 13);
- **Titolo III** - Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica (artt. 14 - 18);
- **Titolo IV** - Altre misure urgenti (artt. 19 -31);
- **Titolo V** - Disposizioni finali e finanziarie (artt. 32 e 33).

In particolare, sono stati **stanziati circa 390 milioni** per le misure di sostegno ad attività del commercio al dettaglio, del settore dell'intrattenimento e del tessile.

Contro il **caro energia** è stato, inoltre, approvato un pacchetto di misure calibrato verso le filiere produttive che rischiano maggiormente l'interruzione delle attività.

Il Titolo III è interamente dedicato alle misure volte contenere il caro energia.

Segnaliamo, in dettaglio, le principali misure prese a sostegno delle attività economiche particolarmente danneggiate dalla crisi pandemica.

L'**articolo 1** prevede un doppio intervento a favore delle **sale da ballo, discoteche e locali assimilati** chiusi per decreto fino a fine gennaio.

In particolare, il comma 1 stanziava 20 milioni di euro a favore delle attività chiuse al 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del presente decreto) in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.L. n. 221/2021.

Al comma 2, invece, si prevede - per i **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione**, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.L. n. 221/2021 - la **sospensione dei versamenti**:

- delle **ritenute alla fonte** e delle **trattenute** relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022;
- relativi all'**IVA** in scadenza nel mese di gennaio 2022.

Anche il **settore del commercio** è destinatario di specifiche agevolazioni.

In primo luogo, l'**articolo 2**, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato «Fondo per il rilancio delle attività economiche», con una

dotazione di **200 milioni di euro per l'anno 2022**, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese di commercio al dettaglio di cui ai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.

All'**articolo 3** si prevede invece **misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica**.

In particolare, con il comma 1 vengono resi disponibili 20 milioni di euro, per l'anno 2022, in favore dei **parchi tematici, acquari, parchi geologici** e giardini zoologici.

Il decreto contiene anche un corposo pacchetto di misure **a favore del settore turistico**.

In particolare, il comma 1 dell'**articolo 4** incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2022 il **Fondo unico nazionale del turismo** di cui all'art. 1, comma 366, della legge n. 234/2021.

L'**articolo 5** invece ripropone il **credito d'imposta locazioni** di cui all'art. 28 del D.L. n. 34/2020.

Con l'**articolo 6** si **estende il periodo di validità del bonus termale**.

In particolare, per effetto della proroga, i buoni, non utilizzati entro la data dell'8 gennaio 2022 possono essere fruiti **entro il 31 marzo 2022**.

Per il settore culturale, all'**articolo 8**:

- si prevede il **rifinanziamento** del **Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo** di cui all'articolo 89, comma 1, del D.L. n. 18/2020, per 50 milioni di euro per la parte corrente e di 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale (comma 1);
- si incrementa di 30 milioni di euro, per l'anno 2022, la disponibilità del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 183, comma 2, del D.L. n. 34/2020 (comma 2).

L'**articolo 9** prevede invece **misure specifiche in favore del mondo dello sport**.

L'**articolo 10** - intervenendo sull'articolo 1, comma 1057-bis, della L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), inserito dalla lettera b), del comma 44, dell'articolo 1, della L. n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) - modifica la disciplina del **bonus investimenti beni materiali 4.0**, che entrerà **in vigore dal 1° gennaio 2023**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 4/2022 clicca qui.](#)

2. NUOVA MARCORA - Modificati i modelli da allegare alla domanda di finanziamento

Al fine di favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione nel Paese, con **decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014** è stato istituito un apposito regime di aiuto finalizzato a **promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione**.

La misura, nota come "**Nuova Marcora**", sostiene le società cooperative di produzione e lavoro - attive in tutti i settori produttivi e con sede sul territorio nazionale - attraverso finanziamenti agevolati:

- che hanno una durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 10 anni;
- rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno;
- regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento;
- concessi per un importo non superiore a 5 volte il valore della partecipazione già detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria, e in ogni caso per un importo complessivamente **non superiore a 2 milioni di euro**.

Con il **decreto direttoriale 31 marzo 2021** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021) sono stati stabiliti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento agevolato.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con **decreto direttoriale 24 gennaio 2022**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2022, ha successivamente modificato alcuni modelli da allegare alle domande per l'accesso alle agevolazioni per il sostegno pubblico alla nascita, al consolidamento e allo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora).

In particolare i modelli modificati sono i seguenti:

- **Modulo per la domanda delle agevolazioni finanziarie a vale sul decreto del 4 gennaio 2021** (Allegato n. 2);
- **Modulo per la domanda di erogazione per stato d'avanzamento** (Allegato n. 5);
- **Modulo per la domanda di erogazione del finanziamento agevolato a titolo di anticipazione** (Allegato n. 6).

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare la normativa di riferimento e la modulistica aggiornata clicca qui.](#)

3. PNRR - Pubblicata la Guida operativa per il rispetto degli obiettivi ambientali

È stata pubblicata la **Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente**, adottata con la circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato.

Il principio "**Do No Significant Harm**" (DNSH) prevede che gli interventi dei Piani nazionali non arrechino alcun danno significativo all'ambiente.

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di "**non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali**".

Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Questo principio è stato fondamentale per accedere ai finanziamenti del Recovery and Resilience Facility (RRF) e deve essere rispettato lungo tutta la fase di attuazione.

È, infatti, responsabilità di ciascuna amministrazione titolare attuare le misure secondo i principi DNSH che sono già codificati nella normativa nazionale e comunitaria.

Il principio DNSH, declinato sui **sei obiettivi ambientali** definiti nell'ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal europeo). In particolare, un'attività economica arreca un **danno significativo**:

- alla **mitigazione dei cambiamenti climatici**, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- all'**adattamento ai cambiamenti climatici**, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all'**uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine**, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- all'**economia circolare**, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- alla **prevenzione e riduzione dell'inquinamento**, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- alla **protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi**, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

La Guida operativa ha lo scopo di **assistere le amministrazioni** nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo un orientamento sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto dei requisiti DNSH.

La guida si compone di:

- una **mappatura delle misure del PNRR**, che ha la funzione di associare ad ogni misura le attività economiche che verranno svolte per la realizzazione degli interventi;
- **schede tecniche** relative a ciascun settore di intervento (per es., costruzione di nuovi edifici, fotovoltaico, ciclabili), la cui funzione è quella di fornire, alle Amministrazioni titolari delle misure PNRR e ai soggetti attuatori, una sintesi delle informazioni operative e normative che identificano i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH, e nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica;
- **check list di verifica e controllo** per ciascun settore di intervento, che riassumono in modo molto sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda tecnica.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo della guida operativa clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento del principio DNSH clicca qui.](#)

4. CAMERA DI COMMERCIO - BILANCI 2021 - PUBBLICATO IL DECRETO OIC 2022 - Ridotta la maggiorazione dei diritti di segreteria rispetto al 2021

In data 28 gennaio 2022 è stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, il decreto interministeriale 27 gennaio 2022 recante il finanziamento per l'anno 2022 dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Il decreto si applica **con effetti dal 1° gennaio 2022**.

La maggiorazione del costo relativo al deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese, per l'anno 2022 - tenuto conto delle somme versate in eccedenza dalle imprese rispetto ai fabbisogni OIC degli anni precedenti - **passa da euro 2,70 euro a euro 2,00** e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, che passano, rispettivamente, a euro 92,00 (su supporto informatico digitale) e a **euro 62,00** (con modalità telematica).

Per le **cooperative sociali** l'importo da corrispondere sarà pari a **euro 47,00**, se presentato su supporto digitale, e a **euro 32,00**, se presentato in modalità telematica.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare il testo della tabella dei diritti di segreteria aggiornata clicca qui.](#)

5. BILANCIO DELLE SOCIETA' QUOTATE - Utilizzo della tassonomia ESEF dall'esercizio finanziario 2021

L'anno 2021 doveva segnare il debutto, per le **società quotate europee**, dell'obbligo di redazione delle **relazioni finanziarie annuali** relative all'esercizio finanziario 2020 nel **formato elettronico unico di comunicazione noto** come **ESEF** (*European Single Electronic Format*), definito dall'ESMA (*European Securities and Market Authority*).

In considerazione delle difficoltà che devono affrontare le imprese a causa della crisi derivante dalla pandemia, il Parlamento europeo e il Consiglio d'Europa, mediante una modifica della direttiva n. 2004/109/CE (c.d. "*Direttiva Transparency*") ha disposto la **proroga di un anno** dell'entrata in vigore del regolamento.

Proroga recepita anche nel nostro ordinamento italiano con la legge n. 21/2021, di conversione del D.L. n. 183/2020 (c.d. "*Decreto Milleproroghe*"), che all'art. 3, comma 11-*sexies*, ha previsto che "**le disposizioni del regolamento delegato n. 2018/815/UE, del 17 dicembre 2018, si applicano alle relazioni finanziarie relative agli esercizi avviati a decorrere dall'1 gennaio 2021**".

L'obiettivo principale del regolamento è di **facilitare l'accessibilità, l'analisi e la comparabilità delle relazioni finanziarie annuali**.

Dunque, a partire **dall'esercizio sociale 2021**, gli emittenti quotati dovranno pubblicare il **bilancio d'esercizio** e il **bilancio consolidato** secondo le specifiche previste dal Regolamento ESEF, il quale ha imposto l'obbligo di adottare il formato elettronico XHTML, con la marcatura di alcune informazioni del bilancio consolidato secondo le specifiche Inline XBRL.

La **tassonomia ESEF** è basata sulla tassonomia IFRS che è preparata e aggiornata annualmente dalla Fondazione IFRS, e fornisce agli emittenti una struttura gerarchica da utilizzare per classificare le informazioni finanziarie.

L'ESEF non è un formato di deposito della relazione ma un modo per redigere le **relazioni finanziarie annuali**, che saranno sin dall'origine in formato digitale.

Si definisce *bilancio elettronico* in quanto tale formato è una combinazione fra il **linguaggio XHTML** (che permette la presentazione della relazione finanziaria come una normale pagina web leggibile dagli utenti) e i *tag XBRL (eXtensible Business Reporting Language)* che permette a strumenti informatici l'accessibilità, l'analisi e la comparabilità dei bilanci consolidati.

LINK:

[Per maggiori informazioni sul nuovo formato elettronico clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del Regolamento \(UE\) 2018/815 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il manuale operativo per il deposito dei bilanci al Registro delle imprese clicca qui.](#)

6. L. N. 3/2022 - Pubblicata la Legge di conversione del D.L. n. 172/2021

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2022, la **Legge 21 gennaio 2022, n. 3**, recante "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali**".

La legge, composta di **12 articoli**, è strutturata in **tre Capi**:

Capo I - Obblighi vaccinali (artt. 1 - 2-bis)

Capo II - Impiego delle certificazioni verdi Covid-199 (artt. 3 - 6)

Capo III - Controlli e campagne di informazione (artt. 7 - 10)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 172/2021 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

7. IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE - Dichiarazione annuale entro il 31 gennaio 2022 - Novità per determinati soggetti

I soggetti che hanno ottenuto l'autorizzazione all'**assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale** (art. 15-bis, D.P.R. n., 642/1972) sono tenuti a presentare la **dichiarazione annuale** relativamente agli atti e documenti soggetti a imposta emessi nell'anno solare 2021, distinti per voce di tariffa, utilizzando l'apposito modello con invio esclusivamente telematico **entro il 31 gennaio 2022**, direttamente o tramite intermediario abilitato.

Novità, in vigore dal 1° gennaio 2022, sono state introdotte dall'art. 5, comma 14-bis, del D.L. n. 146/2021 (c.d. "*Decreto Fisco-Lavoro*"), convertito dalla L. n. 215/2021, che ha **riscritto l'art. 15-bis del D.P.R. n. 642/1972**.

Le modifiche riguardano determinati soggetti autorizzati all'utilizzo di quella modalità di pagamento. In particolare riguardano:

- la società Poste italiane S.p.a.;
- le banche;
- le società di gestione del risparmio;
- le società capogruppo dei gruppi bancari;
- le società di intermediazione mobiliare;

- i soggetti operanti nel settore finanziario
- gli istituti di moneta elettronica;
- gli istituti di pagamento e le società esercenti attività finanziarie;
- le imprese di assicurazioni".

Per tali operatori:

- 1) **aumenta al 100% l'acconto da versare annualmente**, entro il 16 aprile (originariamente era il 70%, passato al 75% nel 2008, all'85% nel 2009 e al 95% dall'anno successivo);
- 2) è spostato da fine gennaio a fine febbraio il termine per la presentazione della dichiarazione riportante il numero degli atti e documenti effettivamente emessi nell'anno precedente e degli altri elementi utili per liquidare il tributo;
- 3) è **posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile**, invece che di febbraio, il termine per il versamento della prima rata bimestrale.

Dunque, per questi soggetti, per l'anno 2022, il termine per la presentazione della dichiarazione annuale **scade il 28 febbraio 2022**, con pagamento della prima rata bimestrale **posticipata al 30 aprile**.

LINK:

[Per scaricare il modello di dichiarazione clicca qui.](#)

8. APPALTI - L'ANAC approva il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) - Operativo da marzo 2022

Con il **comunicato del 21 dicembre 2021**, pubblicato sul proprio sito istituzionale, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha reso noto di aver approvato la realizzazione del **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)**, quale misura di razionalizzazione e semplificazione degli appalti pubblici.

Trattasi di uno strumento previsto dall'articolo 81, comma 4-bis, del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti pubblici), anche quale attuazione delle misure di semplificazione in materia di contratti pubblici previste dal PNRR e dal Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che ne ha affidato la realizzazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Con il **Comunicato del Presidente dell'ANAC del 29 novembre 2021** sono state fornite le istruzioni operative in merito alle modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione vigenti ed è stato illustrato il cronoprogramma degli interventi finalizzati alla completa attuazione delle nuove previsioni normative.

In particolare, ANAC ricorda che tra gli strumenti di semplificazione rientrano:

- il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, previsto dall'articolo 85 del Codice dei contratti pubblici, che consente di digitalizzare e standardizzare le dichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini della partecipazione;
- il **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)** previsto dall'articolo 81, comma 4-bis), del D.Lgs. n. 50/2016.

Il FVOE permetterà di inserire e gestire, attraverso il fascicolo di ciascun operatore economico, le informazioni e i documenti utili alla dimostrazione dei requisiti generali e speciali e di utilizzarli per la partecipazione a diverse procedure di gara.

L'accesso al FVOE potrà essere consentito agli Organismi di attestazione, per le verifiche di competenza, e agli stessi operatori economici, per i dati di loro pertinenza.

Gli strumenti descritti consentono di ridurre il rischio di errori, omissioni e false dichiarazioni involontarie, a beneficio del corretto e spedito svolgimento delle operazioni di gara e con effetto deflattivo del contenzioso.

La prima versione del FVOE sarà operativa a marzo 2022, che consentirà di svolgere le seguenti attività:

- verifica del mantenimento dei requisiti in fase di esecuzione su aggiudicatario e subappaltatori, come richiesto dal nuovo articolo 81, comma 1, del codice dei contratti pubblici;
- utilizzo del FVOE per tutte le procedure di affidamento;

- istituzione dell'Elenco degli operatori economici già verificati previsti dall'articolo 81, comma 4- bis, del codice dei contratti pubblici, al fine di anticipare il più possibile gli effetti positivi collegati alla possibilità di riuso della documentazione acquisita nel FVOE.

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato del 29 novembre 2021 clicca qui.](#)

9. COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI - CERTIFICAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI - Nuove indicazioni dall'INPS sulla nuova procedura denominata VE.R.A. che sarà operativa a decorrere dal 16 maggio 2022

Tra gli articoli del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "**Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155**", figura l'articolo 363, rubricato "Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi", il quale stabilisce che: "*L'Istituto nazionale per la previdenza sociale e l'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro, su richiesta del debitore o del tribunale, comunicano i crediti dagli stessi vantati nei confronti del debitore a titolo di contributi e premi assicurativi, attraverso il rilascio di un certificato unico*".

Il certificato unico dei debiti contributivi è uno dei documenti che l'interessato deve presentare a corredo dell'istanza per la nomina di un esperto indipendente nell'ambito della procedura di composizione negoziata.

Per dare attuazione a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 363 del Codice, l' INPS ha emanato due messaggi:

- il **messaggio n. 4696 del 28 dicembre 2021**, con il quale ha illustrato la procedura denominata "VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi",
- il **messaggio n. 400 del 26 gennaio 2022**, con il quale vengono ora fornite ulteriori precisazioni sempre in merito alla procedura in questione.

Due sono essenzialmente le precisazioni che vengono fornite dall'INPS con il secondo messaggio.

La prima riguarda **la data in cui sarà disponibile la procedura.**

La procedura sarà disponibile **a decorrere dal 16 maggio 2022**, data in cui entrerà in vigore il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, come disposto dal decreto-legge n. 118/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147/2021.

Pertanto, fino a quella data non potrà essere rilasciata alcuna certificazione dei debiti contributivi. Ciò in quanto l'utilizzo della certificazione è previsto esclusivamente nell'ambito delle procedure disciplinate dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza non ancora operative.

La seconda riguarda le **motivazioni della richiesta della certificazione in questione.**

Per escludere che l'INPS rilasci una certificazione al di fuori delle ipotesi previste dalla vigente normativa richiamata, prima dell'inserimento della richiesta nella procedura "VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi", l'interessato dovrà dichiarare la motivazione della richiesta.

Il richiedente dovrà dichiarare che l'istanza è preordinata all'avvio della procedura di composizione negoziata.

In mancanza di tale dichiarazione, l'INPS non darà corso all'istruttoria e alla definizione della richiesta, la quale verrà "Archiviata per assenza di requisiti".

L'INPS ha, infine, ritenuto di precisare che le predette indicazioni **avranno validità fino all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 30-ter e 30-quater del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233**, che hanno previsto l'interoperabilità tra la piattaforma per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa e altre banche dati, tra le quali gli archivi dell'Istituto, nonché lo scambio di documentazione e dati contenuti nella suddetta piattaforma tra imprenditore e creditori.

Il Certificato unico dei debiti contributivi può essere richiesto dall'imprenditore, attraverso l'apposito servizio online "VE.R.A. e Certificazione dei debiti contributivi", reso disponibile sul sito dell'INPS a partire dal 16 maggio 2022.

All'atto dell'accesso al servizio l'interessato deve dichiarare la volontà di effettuare una richiesta di certificazione dei debiti contributivi ai sensi dell'art. 363 del Codice e inserire obbligatoriamente l'indirizzo PEC che sarà utilizzato per le successive comunicazioni.

Il Certificato, firmato digitalmente dal Direttore della Struttura INPS territorialmente competente, **sarà trasmesso via PEC entro un termine massimo di 45 giorni dalla trasmissione telematica dell'istanza.**

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio INPS n. 4696/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio INPS n. 400/2022 clicca qui.](#)

10. GREEN NEW DEAL ITALIANO - Investimenti per 750 milioni di euro

Con un **comunicato stampa del 26 gennaio 2022**, il Ministero dello Sviluppo Economico informa che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il **decreto interministeriale 1° dicembre 2021**, recante le disposizioni relative alle agevolazioni finanziarie e ai contributi a fondo perduto a **sostegno degli investimenti industriali** finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la **transizione ecologica e circolare** coerenti con gli ambiti di interventi del **"Green new deal italiano"**.

Per la misura sono disponibili complessivamente **risorse pari a 750 milioni di euro**, a valere sul **Fondo per la crescita sostenibile** (FCS) e sul **Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca** (FRI), gestito da Cassa Depositi e Prestiti.

Possono richiedere l'incentivo le **imprese di qualsiasi dimensione** che svolgono attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all'industria e centri di ricerca, e che presentano progetti, anche in forma congiunta tra loro, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi, servizi o al notevole loro miglioramento, con particolare riguardo agli obiettivi di:

- **decarbonizzazione dell'economia;**
- **economia circolare;**
- **riduzione dell'uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi;**
- **rigenerazione urbana;**
- **turismo sostenibile;**
- **adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico.**

I progetti devono:

- prevedere spese e costi ammissibili **non inferiori a 3 milioni e non superiori a 40 milioni di euro,**
- essere **realizzati sul territorio nazionale,**
- avere una durata **non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi** ed
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni al ministero dello Sviluppo economico.

Un successivo provvedimento ministeriale indicherà i termini e le modalità di presentazione delle domande delle imprese.

LINK:

[Per maggiori informazioni sul Green News Deal italiano e per consultare il testo del D.I. 1° dicembre 2021 clicca qui.](#)

11. PESCATORI AUTONOMI - Fissate le aliquote contributive per l'anno 2022

Con la **circolare n. 13 del 27 gennaio 2022**, l'INPS ha comunicato le aliquote aggiornate applicabili ai **lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca**, ricordando anche le modalità e i termini per il versamento della contribuzione per l'anno 2022.

I lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, sono soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e sono tenuti a versare all'Istituto un contributo mensile, soggetto ad adeguamento annuale, commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

L'ISTAT ha comunicato, nella **misura del +1,9%**, la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2020 - dicembre 2020 e il periodo gennaio 2021 - dicembre 2021.

La circolare stabilisce che, per l'anno 2022:

- nei confronti dei pescatori l'aliquota contributiva resta ferma nella misura del **14,90%**;
- il contributo mensile, risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è pari a **103,25 euro**.

L'INPS ricorda, inoltre, che le **imprese che esercitano la pesca costiera e le imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari** possono continuare a fruire degli sgravi di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con le stesse modalità previste negli anni precedenti.

A decorrere dal periodo gennaio 2021, quindi, le imprese in questione possono fruire del beneficio spettante nella misura del 44,32%.

Conseguentemente nell'anno 2022 il contributo mensile, al netto della predetta agevolazione, deve essere corrisposto in misura pari a 57,49 euro.

Nulla è innovato in materia di versamento del contributo, che deve essere effettuato in rate mensili aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese.

L'Istituto provvederà ad inviare agli assicurati le comunicazioni contenenti i dati utili per il versamento della contribuzione dovuta per l'anno 2022.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 13/2022 clicca qui.](#)

12. FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI - Sospensione dei versamenti contributivi - Chiarimenti dall'INPS

L'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge n. 146/2021 prevede che *"a favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato"* **sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021.**

Con la **circolare n. 14 del 27 gennaio 2022**, l'INPS ha tenuto a precisare che la disposizione in questione **sospende soltanto i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, con scadenza nell'arco temporale sopra ricordato**, ivi comprese le rate in scadenza nel medesimo periodo relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall'INPS.

I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) sospesi ai sensi della citata normativa **dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in nove rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022.**

Entro la medesima data del 31 marzo 2022 dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione.

Da ultimo, l'INPS precisa che, nelle fattispecie in argomento, **non si procede al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati.**

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 14/2022 clicca qui.](#)

13. LAVORATORI ALL'ESTERO - L'INPS aggiorna le tabelle per la determinazione delle retribuzioni convenzionali per l'anno 2022

Con la **circolare n. 12 del 26 gennaio 2022**, l'INPS aggiorna le retribuzioni convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l'anno 2022, in favore dei lavoratori operanti all'estero in **Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale** e, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati, limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, con **D.M. 23 dicembre 2021** ha determinato le retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

Relativamente alla categoria dei lavoratori interessati si chiarisce che le disposizioni del D.L. n. 317/1987 si applicano non soltanto ai lavoratori italiani ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell'UE e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario (si veda il messaggio n. 995 del 18 gennaio 2012).

Le aziende che per il mese di gennaio 2022 hanno operato in difformità dalle istruzioni fornite dalla presente circolare possono regolarizzare tali periodi ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993 (cfr. la circolare n. 292 del 23 dicembre 1993) senza aggravio di oneri aggiuntivi.

La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, e quindi **entro il 16 aprile 2022**.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 12/2022 clicca qui.](#)

14. ANPR - Presentazione di dichiarazioni anagrafiche online - Inizio di una fase sperimentale di due mesi su un campione di 31 Comuni - Le istruzioni operative del Ministero dell'interno

1) Con **decreto interministeriale 3 novembre 2021**, il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministero per la pubblica amministrazione, ha definito:

- a) le modalità di richiesta e **rilascio dei certificati anagrafici in modalità telematica** attraverso l'Anagrafe nazionale popolazione residente (ANPR), in forza di quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989, n. 223;
- b) le modalità telematiche per la presentazione, attraverso l'ANPR, delle dichiarazioni relative al **trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero**, alla **costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza**, ovvero **mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza**, al **cambiamento di abitazione**.

Il servizio consente all'iscritto in ANPR - previa autenticazione e secondo le modalità definite nel disciplinare tecnico - Allegato 1 al decreto in commento - di richiedere il rilascio di un certificato per sé stesso o uno dei componenti della propria famiglia anagrafica.

La lista dei certificati che possono essere richiesti attraverso ANPR è disponibile nel sito web di ANPR.

Nel caso in cui sia richiesto il pagamento dell'imposta di bollo, ai fini dell'emissione del certificato, l'avente diritto è tenuto ad effettuare il pagamento attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del CAD, contestualmente alla richiesta del certificato medesimo, secondo quanto definito nel citato disciplinare tecnico - Allegato 1.

A tale proposito, il Ministero ricorda che la legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha esteso **anche per l'anno 2022 l'esenzione dall'imposta di bollo** per i certificati anagrafici digitali rilasciati da ANPR ai sensi del decreto ministeriale indicato in oggetto.

2) Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, facendo seguito alla circolare n. 90 del 15 novembre 2021, ha successivamente emanato la **circolare n. 12 del 28 gennaio 2022**, con la quale ha fornito istruzioni operative per la presentazione delle dichiarazioni anagrafiche online mediante i servizi resi disponibili da ANPR.

A decorrere dal prossimo 1° febbraio 2022, è disponibile un nuovo servizio telematico per la presentazione delle predette dichiarazioni, che in questa prima fase, della durata di due mesi, coinvolgerà una serie di Comuni (31 per l'esattezza), individuati d'intesa con l'ANCI, che si sono resi disponibili ad aderire all'iniziativa.

In particolare, il nuovo servizio consente ai cittadini, registrati in ANPR, di presentare le seguenti dichiarazioni anagrafiche:

- **dichiarazione di residenza per il trasferimento da un qualsiasi Comune o dall'estero** (per i cittadini italiani iscritti all'AIRE), a uno dei Comuni sopra individuati;
- **dichiarazione di cambiamento di abitazione nell'ambito di uno dei predetti Comuni.**

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 3 novembre 2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 12/2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della GUIDA Operativa, allegata alla circolare n. 12/2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 90/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dell'ANPR clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) TASSO DI INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1, dell'art. 1 del decreto legislativo n. 192/2012, **per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2022, il tasso di riferimento è pari allo 0 per cento.**

Lo ha reso noto il Ministero dell'economia e delle finanze con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2022.

La norma impone che gli **interessi moratori** siano determinati nella misura degli **interessi legali di mora.**

In tal modo è stato fissato il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

LINK:

[Per accedere al comunicato clicca qui.](#)

2) SALE DA BALLO E DISCOTECHES - PROROGA DEI VERSAMENTI FISCALI AL 16 SETTEMBRE 2022

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, **sono sospesi i termini relativi ai versamenti:**

a) delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022;

b) all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di gennaio 2022.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 16 settembre 2022.** Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato

Lo dispone, rispettivamente, **i commi 2 e 3 dell'art. 1, del D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022** (c.d. "Decreto Sostegni ter").

Le attività a cui fa riferimento l'art. 6, comma 2 del D.L. n. 221/2021 sono: **le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.**

I versamenti che rientrano nella sospensione, sono quelli **scaduti il 17 gennaio** (il 16 gennaio cadeva di domenica), in particolare si tratta dei versamenti:

- delle ritenute operate nel mese di dicembre 2021 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, compreso il conguaglio 2021;
- delle addizionali e regionali comunali dell'IRPEF relative ai conguagli compiuti nel mese di dicembre 2021, relative alla cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati;
- dell'IVA relativa a dicembre 2021 per i contribuenti Iva mensili.

3) BONUS TERME 2021 - SERVIZI TERMALI NON FRUITI - UTILIZZABILI FINO AL 31 MARZO 2022

Erano di 53 milioni di euro le risorse disponibili per il Bonus Terme che ha l'obiettivo di agevolare i cittadini nell'acquisto di servizi termali accreditati.

E' quanto stabilisce il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 1° luglio 2021, con il quale è stata data attuazione al nuovo incentivo, previsto dall'articolo 29-bis del D.L. n. 104/2020, convertito dalla L. n. 126/2020.

Ricordiamo che il Bonus Terme si rivolge a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, senza limiti di ISEE e senza limiti legati al nucleo familiare.

Si tratta, in particolare, di un intervento che mirava a sostenere un settore particolarmente colpito dall'emergenza Covid.

Ciascun cittadino poteva usufruire di un solo bonus, che consisteva in uno sconto del 100% sul prezzo d'acquisto dei servizi termali prescelti, fino a un massimo di 200 euro e aveva 60 giorni di tempo dalla data di emissione per iniziare i trattamenti.

L'articolo 6 del D.L. n. 4/2022 (c.d. "Decreto Sostegni ter") stabilisce ora che, in considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, **i buoni per l'acquisto di servizi termali in questione, non fruiti alla data dell' 8 gennaio 2022, sono utilizzabili entro la data del 31 marzo 2022.**

4) IVA RIDOTTA PER I VEICOLI ADATTATI AGLI INVALIDI

È stato pubblicato, SULLA nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2022, il **D.M. 13 gennaio 2022** del Ministero dell'Economia e delle finanze, riguardante l'adeguamento della normativa concernente le **agevolazioni** per l'**acquisto di veicoli** ad uso dei soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti.

Si tratta delle disposizioni per l'**assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto** con l'**aliquota ridotta del 2%** per le cessioni e importazioni di veicoli adattati agli invalidi.

Il decreto prevede, inoltre, che, in sostituzione della documentazione richiesta dalla legge, i soggetti interessati possono produrre **copia semplice della patente** posseduta, ove essa contenga l'indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all'art. 119, comma 4, del Codice della strada (D.Lgs. n. 28/1992), fermo restando l'obbligo di presentazione dell'atto notorio.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

Lo sapevi che ...

.... SE SEI UN IMPRENDITORE OGGI PUOI ACCEDERE GRATUITAMENTE ALLE INFORMAZIONI E AI DOCUMENTI UFFICIALI DELLA TUA IMPRESA !

Sei un imprenditore?

Ti ricordiamo che oggi, con SPID e CNS puoi **accedere gratuitamente alle informazioni ed ai documenti ufficiali della tua impresa.**

Come?

Attraverso il servizio impresa.italia.it - una piattaforma online realizzata da InfoCamere S.c.p.a. per conto delle Camere di Commercio - **ogni imprenditore** può ottenere gratuitamente le visure, gli atti e i documenti ufficiali della propria impresa, controllare lo stato delle proprie pratiche e avere molte altre informazioni a portata di touch.

Progettata secondo la logica mobile first e in linea con i paradigmi di design promossi dal Team Digitale e dall'Agencia per l'Italia digitale (AgID), la nuova piattaforma offre un utilizzo delle informazioni veloce e di immediata comprensione e mette l'imprenditore in condizione di avere a disposizione - sempre e ovunque, sul suo smartphone o tablet - la carta d'identità digitale della propria impresa.

Per sapere cosa?

All'interno trovi:

- **Visure** (ordinaria, dei soci, degli amministratori, ecc.)
- visura **in inglese**
- **atti** (statuto, atto costitutivo, ecc.)
- **bilanci d'esercizio**
- **Diritto Annuale**: verifica lo stato del pagamento e simula il calcolo dell'importo dovuto per l'anno in corso
- **Fascicolo informatico dei documenti** (autocertificazioni, dichiarazioni, permessi, certificati, documentazione tecnica, ecc.)
- **Pratiche**: monitorarne lo stato di quelle al **Registro Imprese e al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive)**
- **informazioni sintetiche** sulla diffusione territoriale delle tua attività di impresa, sulla base della tua classificazione ATECO.

LINK:

[Per accedere al servizio clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare le FAQ sul cassetto digitale, elaborate dalla Camera di Commercio dell'Umbria clicca qui.](#)

LINK:

[Per guardare il promo clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **Repubblica italiana** ***I provvedimenti scelti per voi*** **(dal 25 al 31 Gennaio 2022)**

1) Legge 21 gennaio 2022, n. 3: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. (Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 172/2021 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

2) D.P.C.M. 26 ottobre 2021: Disposizioni applicative per la concessione del credito d'imposta per la distribuzione delle testate editate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici. (Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. (Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

4) Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 7 dicembre 2021: Riparto per l'annualità 2021 delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. (Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 13 gennaio 2022: Adeguamento della normativa concernente le agevolazioni per l'acquisto di veicoli ad uso dei soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti. (Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 6 dicembre 2021: Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things. (Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 24 gennaio 2022: Modifiche al decreto 31 marzo 2021, recante i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per il sostegno pubblico alla nascita, al consolidamento e allo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione. (Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE

Unione europea

I provvedimenti scelti per voi

(dal 25 al 31 Gennaio 2022)

1) Decisione di esecuzione (UE) 2022/102 della Commissione del 25 gennaio 2022 che stabilisce i moduli per il rifiuto, l'annullamento o la revoca di un'autorizzazione ai viaggi. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 17 del 26 gennaio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sul funzionamento del sistema ETIAS clicca qui.](#)